

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 9/2022: Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA). C. 3547 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	85
ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di parere</i> ) .....	89
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	90

#### SEDE LEGISLATIVA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	87
Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare (« legge SalvaMare »). C. 1939-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato ( <i>Discussione – Adozione del testo base</i> ) .....	87
ALLEGATO 3 ( <i>Testo base adottato dalla Commissione</i> ) .....	91

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 5 aprile 2022. — Presidenza del vicepresidente Alessio BUTTI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per la transizione ecologica Ilaria Fontana.*

#### La seduta comincia alle 13.50.

**DL 9/2022: Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA).**

**C. 3547 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla XII Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Paola DEIANA (M5S), *relatrice*, fa presente che il decreto-legge in esame reca un complesso di misure per il contrasto della diffusione della peste suina africana (PSA)

– malattia virale, non trasmissibile all'uomo ma altamente contagiosa, che colpisce i suidi, domestici e selvatici, spesso in modo letale – la cui presenza, come evidenziato dalla relazione illustrativa, è stata accertata nelle popolazioni di cinghiali nei territori delle Regioni Piemonte e Liguria.

Per quanto concerne le competenze della Commissione, si segnala che l'articolo 1 prevede l'adozione di un piano di interventi urgenti riguardanti i suini da allevamento e i cinghiali, che deve conformarsi ad alcuni regolamenti UE, al Piano nazionale di sorveglianza e di eradicazione in Regione Sardegna 2021-2022 della peste suina, al « Manuale delle emergenze da Peste Suina Africana in popolazioni di suini selvatici » del 2021, nonché al documento sulla « Gestione del cinghiale e peste suina africana ».

I piani già disponibili sono sottoposti alla valutazione all'ISPRA e al Centro di riferimento nazionale per la peste suina, per eventuali aggiornamenti.

Il comma 4 disciplina la procedura di adozione del piano che, in considerazione della gravità del rischio e dell'urgenza, esclude la valutazione ambientale strategica e la valutazione di incidenza ambientale, fatta salva la normativa unionale in materia di valutazione ambientale.

Merita un richiamo il comma 7 che consente che le recinzioni necessarie ad assicurare il confinamento degli animali allevati nel rispetto delle pertinenti norme di biosicurezza siano realizzate in deroga alle disposizioni dei regolamenti edilizi. Ad un decreto ministeriale è demandata la definizione dei termini temporali e delle modalità relativi alla cessazione della deroga suddetta e all'adeguamento delle strutture in oggetto alle disposizioni dei regolamenti edilizi.

L'articolo 2 disciplina compiti e poteri del Commissario straordinario, anche se si prevede che siano le regioni e le province autonome ad attuare le misure disposte dal medesimo Commissario straordinario, ivi inclusa la messa in opera di recinzioni o altre strutture temporanee ed amovibili, idonee al contenimento dei cinghiali selvatici.

Il comma 2-ter specifica che l'approvazione, da parte del Commissario straordinario, del progetto di intervento e del relativo quadro di spesa vale quale dichiarazione di pubblica utilità dell'opera ai fini del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità (DPR n. 327/2001) mentre il comma 2-quater prevede deroghe alle disposizioni dei regolamenti edilizi, sulla valutazione di incidenza ambientale e sui vincoli paesaggistici e regola la procedura e gli indennizzi per le recinzioni che debbano essere installate su terreni di proprietà privata.

Il comma 3 reca le disposizioni in caso di mancata adozione nel termine previsto dei citati piani regionali, prevedendo, eventualmente, poteri sostitutivi in capo al Commissario straordinario.

Il comma 4, prevede che il Commissario straordinario si avvalga del supporto dell'Unità centrale di crisi del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro malattie

animali (istituito presso il Ministero della salute), integrata con un rappresentante dell'ISPRA e un rappresentante del Ministero della transizione ecologica.

Il comma 5 elenca le amministrazioni di cui il Commissario straordinario si avvale per l'esercizio dei compiti ad esso assegnati dall'articolo in esame.

Il comma 6 prevede che l'adozione, da parte del Commissario straordinario, con atto motivato di provvedimenti contingibili e urgenti.

Il comma 7 fissa la durata in carica del Commissario straordinario, mentre il comma 8 sancisce la gratuità di tale incarico e la compatibilità con altri incarichi pubblici.

Il comma 9 prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero un Ministro da lui delegato, riferisca periodicamente al Parlamento sull'attività del Commissario straordinario.

Il comma 10 esclude la Regione Sardegna dall'ambito di applicazione dell'articolo in commento, essendo già stato intrapreso un percorso specifico di eradicazione della PSA.

L'articolo 3 prevede un obbligo di segnalazione al servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio di rinvenimento di cinghiali feriti o deceduti, disponendo la sanzione in caso di inadempimento.

Gli articoli 4 e 5 recano, rispettivamente, le clausole di salvaguardia, con riferimento alle autonomie territoriali speciali, e le norme finanziarie.

Conclusivamente formula un parere favorevole (*vedi allegato 1*), riservandosi di accogliere eventuali contributi che dovessero emergere dal dibattito.

Tommaso FOTI (FDI) rileva come il provvedimento in esame tratti un tema estremamente delicato, acuito dalla sproporzionata presenza di esemplari di cinghiali sul territorio italiano, alla quale non si è ritenuto di far fronte con strumenti adeguati. L'effetto, che è sotto gli occhi di tutti, è rappresentato dalla loro presenza perfino nei centri urbani come la città di Roma, senza che vi si possa far fronte con piani di contenimento e abbattimento ragionevoli.

Quanto poi alle concrete misure messe in campo dal provvedimento in esame, si limita ad osservare come risultino articolate su tempi eccessivamente lunghi, incompatibili in relazione alla potenziale diffusione della malattia nonché in relazione a pericoli imminenti e costanti quali ad esempio l'incidentalità stradale.

Ritiene altresì meritevole di critica anche il metodo che, per l'ennesima volta è stato imposto alla camera, chiamata ad una mera ratifica dell'operato del Senato in ragione della imminente scala del decreto stesso.

Per tali ragioni dichiara l'astensione del proprio gruppo in relazione alla votazione del parere in esame.

Alessio BUTTI *presidente*, nel condividere le considerazioni del collega Foti, riporta in questa sede le valutazioni emerse nell'ambito della seduta testé svoltasi del Comitato per la legislazione di cui svolge le funzioni *pro tempore* di presidente.

Si riferisce all'esigenza – segnalata dal Comitato – di approfondire la formulazione di alcune disposizioni; in particolare, il comma 5-bis dell'articolo 1 prevede che nelle aree di circolazione virale sia vietato il prelievo in ogni forma collettiva; al riguardo, andrebbe precisato meglio il significato dell'espressione « in ogni forma collettiva ». Ancora, il comma 7 dell'articolo 1 demanda a un decreto del Ministro della salute la definizione dei parametri tecnici di biosicurezza per gli allevamenti suinicoli; in proposito si segnala però che l'analisi di impatto della regolamentazione riferita all'articolo 1 individua tra i privati destinatari del provvedimento solo « chiunque rinvenga carcasse di cinghiale durante lo svolgimento di attività venatoria o boschiva, di coltivazione di fondi agricoli o in quanto coinvolto in un sinistro con cinghiali » e non anche i titolari di allevamenti suinicoli.

Paola DEIANA (M5S), *relatrice*, comprende e condivide le preoccupazioni espresse dal collega Foti su una problematica certamente seria e meritevole di grande attenzione.

Concorda altresì con l'opportunità di segnalare anche in questa sede l'esigenza di chiarire il significato di alcune disposizioni, pur essendo consapevole che entrambe le norme richiamate dal presidente Butti non rientrano pienamente nell'ambito di competenza della Commissione.

Reputa quindi opportuno riformulare la proposta di parere nel senso di richiamare i rilievi espressi dal Comitato per la legislazione (*vedi allegato 2*).

La sottosegretaria Ilaria FONTANA concorda con il parere formulato da ultimo dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice come riformulata (*vedi allegato 2*).

**La seduta termina alle 14.05.**

#### SEDE LEGISLATIVA

*Martedì 5 aprile 2022. — Presidenza della presidente Alessia ROTTA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per la transizione ecologica Ilaria Fontana.*

**La seduta comincia alle 14.50.**

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Alessia ROTTA, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del regolamento, la pubblicità delle sedute per la discussione dei provvedimenti in sede legislativa è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso impianti audiovisivo a circuito chiuso. Ne dispone pertanto l'attivazione.

**Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare (« legge SalvaMare »).**

**C. 1939-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

(*Discussione – Adozione del testo base*).

La Commissione inizia la discussione del provvedimento in titolo.

Alessia ROTTA, *presidente*, ricorda che la Commissione ha avviato l'esame in sede referente del disegno di legge n. 1939-B nella seduta del 23 novembre 2021 e, nella seduta del 1° dicembre 2021, essendo stati ritirati i due emendamenti presentati, ha inviato il testo alle Commissioni competenti in sede consultiva.

Di queste, le Commissioni I, XIII e XIV hanno espresso parere favorevole con osservazioni; le Commissioni V, IX e X e la Commissione, Parlamentare per le Questioni regionali hanno espresso parere favorevole.

Nella seduta del 24 febbraio 2022, intendendo recepire le osservazioni rese nei pareri acquisiti, la Commissione ha apportato modifiche al testo e ne ha concluso l'esame in sede referente, conferendo il mandato al relatore a riferire favorevolmente sul provvedimento nel testo come modificato.

Successivamente alla conclusione dell'esame in sede referente, essendo maturati i presupposti in tal senso, è stata avanzata la richiesta di trasferimento alla sede legislativa, accolta dall'Assemblea nella seduta del 30 marzo 2022.

Ricorda altresì che, nel corso dell'esame in sede referente i gruppi non hanno presentato emendamenti e di avere richiesto – in sede di Ufficio di presidenza – l'assenso dei gruppi a rinunciare alla fissazione del termine anche in questa sede, richiesta che

le risulta accolta. Avverte pertanto che nella seduta di domani si procederà alla votazione degli articoli e quindi alla votazione finale.

Dichiara quindi aperta la discussione sulle linee generali.

Paola DEIANA (M5S), *relatrice*, anche a nome della collega relatrice Muroni, rinvia agli interventi già svolti nel corso dell'esame in sede referente e propone di adottare come testo base il testo licenziato in sede referente, sul quale è pervenuta la richiesta dei deputati e l'assenso del Governo al trasferimento alla sede legislativa.

La Sottosegretaria di Stato per la Transizione ecologica Ilaria FONTANA si riserva di intervenire nel prosieguo della discussione.

Alessia ROTTA, *presidente*, dichiara chiusa la discussione sulle linee generali.

La Commissione delibera quindi di adottare come testo base il testo approvato nel corso dell'esame in sede referente (*vedi allegato 3*)

Alessia ROTTA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.55.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## ALLEGATO 1

**DL 9/2022: Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA). C. 3547 Governo, approvato dal Senato.****PROPOSTA DI PARERE**

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il Decreto legge n. 9 del 2022 – Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA) (C. 3547, *approvato dal Senato*);

preso atto che esso reca misure per il contrasto della diffusione della peste suina africana (PSA) – malattia virale, non trasmissibile all'uomo ma altamente contagiosa, che colpisce i suidi, domestici e selvatici, spesso in modo letale – la cui presenza, come evidenziato dalla relazione illustrativa, è stata accertata nelle popolazioni di cinghiali nei territori delle Regioni Piemonte e Liguria;

premesso che, per le parti di competenza:

l'articolo 1 prevede un procedimento di adozione di un piano di interventi urgenti riguardanti i suini da allevamento e i cinghiali che – in considerazione della gravità del rischio e dell'urgenza – non comprende la valutazione ambientale strategica e la valutazione di incidenza ambientale, fatta salva la normativa unionale in materia di valutazione ambientale;

l'articolo 1, al comma 7, consente che le recinzioni necessarie ad assicurare il confinamento degli animali allevati nel rispetto delle pertinenti norme di biosicurezza siano realizzate in deroga alle disposizioni dei regolamenti edilizi;

l'articolo 2 disciplina compiti e funzioni di un Commissario straordinario cui è attribuito il potere di rendere la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera ai fini del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità (DPR n. 327/2001);

il comma 2-*quater* del medesimo articolo 2 prevede deroghe alle disposizioni dei regolamenti edilizi, sulla valutazione di incidenza ambientale e sui vincoli paesaggistici e regola la procedura e gli indennizzi per le recinzioni che debbano essere installate su terreni di proprietà privata;

il comma 6 del medesimo articolo 2 prevede l'adozione, da parte del Commissario straordinario, con atto motivato di provvedimenti contingibili e urgenti,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 2

**DL 9/2022: Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA). C. 3547 Governo, approvato dal Senato.****PARERE APPROVATO**

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il Decreto legge n. 9 del 2022 – Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA) (C. 3547, *approvato dal Senato*);

preso atto che esso reca misure per il contrasto della diffusione della peste suina africana (PSA) – malattia virale, non trasmissibile all'uomo ma altamente contagiosa, che colpisce i suidi, domestici e selvatici, spesso in modo letale – la cui presenza, come evidenziato dalla relazione illustrativa, è stata accertata nelle popolazioni di cinghiali nei territori delle Regioni Piemonte e Liguria;

premesso che, per le parti di competenza:

l'articolo 1 prevede un procedimento di adozione di un piano di interventi urgenti riguardanti i suini da allevamento e i cinghiali che – in considerazione della gravità del rischio e dell'urgenza – non comprende la valutazione ambientale strategica e la valutazione di incidenza ambientale, fatta salva la normativa unionale in materia di valutazione ambientale;

l'articolo 1, al comma 7, consente che le recinzioni necessarie ad assicurare il

confinamento degli animali allevati nel rispetto delle pertinenti norme di biosicurezza siano realizzate in deroga alle disposizioni dei regolamenti edilizi;

l'articolo 2 disciplina compiti e funzioni di un Commissario straordinario cui è attribuito il potere di rendere la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera ai fini del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità (DPR n. 327/2001);

il comma 2-*quater* del medesimo articolo 2 prevede deroghe alle disposizioni dei regolamenti edilizi, sulla valutazione di incidenza ambientale e sui vincoli paesaggistici e regola la procedura e gli indennizzi per le recinzioni che debbano essere installate su terreni di proprietà privata;

il comma 6 del medesimo articolo 2 prevede l'adozione, da parte del Commissario straordinario, con atto motivato di provvedimenti contingibili e urgenti;

condivise le valutazioni e le osservazioni espresse dal Comitato della legislazione nella seduta odierna,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 3

**Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare (« legge SalvaMare »).**  
**C. 1939-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

**TESTO BASE ADOTTATO DALLA COMMISSIONE**

## Art. 1.

*(Finalità e definizioni)*

1. La presente legge persegue l'obiettivo di contribuire al risanamento dell'ecosistema marino e alla promozione dell'economia circolare, nonché alla sensibilizzazione della collettività per la diffusione di modelli comportamentali virtuosi volti alla prevenzione dell'abbandono dei rifiuti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune e alla corretta gestione dei rifiuti medesimi.

2. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, e dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197, nonché le seguenti:

*a)* « rifiuti accidentalmente pescati »: i rifiuti raccolti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune dalle reti durante le operazioni di pesca e quelli raccolti occasionalmente in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune con qualunque mezzo;

*b)* « rifiuti volontariamente raccolti »: i rifiuti raccolti mediante sistemi di cattura degli stessi, purché non interferiscano con le funzioni eco-sistemiche dei corpi idrici, e nel corso delle campagne di pulizia del mare, dei laghi, dei fiumi e delle lagune di cui alla lettera c);

*c)* « campagna di pulizia »: l'iniziativa preordinata all'effettuazione di operazioni di pulizia del mare, dei laghi, dei fiumi e delle lagune nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3;

*d)* « campagna di sensibilizzazione »: l'attività finalizzata a promuovere e a diffondere modelli comportamentali virtuosi

di prevenzione dell'abbandono dei rifiuti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune;

*e)* « autorità competente »: il comune territorialmente competente;

*f)* « soggetto promotore della campagna di pulizia »: il soggetto, tra quelli abilitati a partecipare alle campagne di pulizia del mare, dei laghi, dei fiumi e delle lagune ai sensi dell'articolo 3, comma 3, che presenta all'autorità competente l'istanza di cui al citato articolo 3, comma 1;

*g)* « imprenditore ittico »: l'imprenditore di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4;

*h)* « nave »: un'imbarcazione di qualsiasi tipo destinata al trasporto per acqua, compresi i pescherecci, le imbarcazioni da diporto, gli aliscafi, i veicoli a cuscino d'aria, i sommergibili e le imbarcazioni galleggianti;

*i)* « porto »: un luogo o un'area geografica cui siano state apportate migliorie e aggiunte attrezzature progettate principalmente per consentire l'attracco di navi, compresa la zona di ancoraggio all'interno della giurisdizione del porto.

## Art. 2.

*(Modalità di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati)*

1. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, i rifiuti accidentalmente pescati sono equiparati ai rifiuti delle navi ai sensi dell'articolo 2, primo comma, punto 3), della direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile

2019, e sono conferiti separatamente ai sensi del comma 5 del presente articolo.

2. Per le attività previste dal presente articolo, non è necessaria l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3. Il comandante della nave o il conducente del natante che approda in un porto conferisce i rifiuti accidentalmente pescati in mare all'impianto portuale di raccolta, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197. Nel caso di ormeggio di un'imbarcazione in aree non comprese nella competenza territoriale di un'Autorità di sistema portuale ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, i comuni territorialmente competenti, nell'ambito della gestione dei rifiuti urbani, dispongono, ai sensi dell'articolo 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che i rifiuti di cui al comma 1 del presente articolo siano conferiti ad apposite strutture di raccolta, anche temporanee, allestite in prossimità degli ormeggi.

4. Il comandante della nave o il conducente del natante che approda in un piccolo porto non commerciale, che è caratterizzato soltanto da un traffico sporadico o scarso di imbarcazioni da diporto, conferisce i rifiuti accidentalmente pescati agli impianti portuali di raccolta integrati nel sistema comunale di gestione dei rifiuti.

5. Il conferimento dei rifiuti accidentalmente pescati all'impianto portuale di raccolta, previa pesatura degli stessi all'atto del conferimento, è gratuito per il conferente ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera *d*), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197, e si configura quale deposito temporaneo ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera *bb*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e alle condizioni previste dall'articolo 185-*bis* del medesimo decreto legislativo.

6. All'articolo 183, comma 1, lettera *b-ter*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il numero 6. è aggiunto il seguente: «6-bis. i rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti, anche attraverso campagne di pulizia, in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune».

7. Al fine di distribuire sull'intera collettività nazionale gli oneri di cui al presente articolo, i costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati sono coperti con una specifica componente che si aggiunge alla tassa sui rifiuti di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o alla tariffa istituita in luogo di essa ai sensi del comma 668 del medesimo articolo 1 della legge n. 147 del 2013.

8. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 527 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, disciplina i criteri e le modalità per la definizione della componente di cui al comma 7 del presente articolo e per la sua indicazione negli avvisi di pagamento distintamente rispetto alle altre voci, individuando altresì i soggetti e gli enti tenuti a fornire i dati e le informazioni necessari per la determinazione della medesima, nonché i termini entro i quali tali dati e informazioni devono essere forniti. L'Autorità svolge attività di vigilanza sul corretto utilizzo delle risorse relative al gettito della componente tariffaria di cui al medesimo comma 7.

9. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate misure premiali, ad esclusione di provvidenze economiche, nei confronti del comandante del peschereccio soggetto al rispetto degli obblighi di conferimento disposti dal presente articolo, che non pregiudichino la tutela dell'ecosistema marino e il rispetto delle norme sulla sicurezza.

### Art. 3.

#### *(Campagne di pulizia)*

1. I rifiuti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b*), possono essere raccolti anche mediante sistemi di cattura degli stessi, purché non interferiscano con le funzioni eco-sistemiche dei corpi idrici, e nell'ambito di specifiche campagne di pulizia organizzate su iniziativa dell'autorità compe-

tente ovvero su istanza presentata all'autorità competente dal soggetto promotore della campagna, secondo le modalità individuate con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 1, l'attività oggetto dell'istanza può essere iniziata trascorsi trenta giorni dalla data di presentazione della stessa, fatta salva, per l'autorità competente, la possibilità di adottare motivati provvedimenti di divieto dell'inizio o della prosecuzione dell'attività medesima ovvero prescrizioni concernenti i soggetti abilitati a partecipare alle campagne di pulizia, le aree interessate dalle stesse nonché le modalità di raccolta dei rifiuti.

3. Sono soggetti promotori delle campagne di pulizia di cui al comma 1 gli enti gestori delle aree protette, le associazioni ambientaliste, le associazioni dei pescatori, le cooperative e le imprese di pesca, nonché i loro consorzi, le associazioni di pescatori sportive e ricreative, le associazioni sportive di subacquei e diportisti, le associazioni di categoria, i centri di immersione e di addestramento subacqueo nonché i gestori degli stabilimenti balneari. Sono altresì soggetti promotori gli enti del Terzo settore nonché, fino alla completa operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le associazioni di promozione sociale, le fondazioni e le associazioni con finalità di promozione, tutela e salvaguardia dei beni naturali e ambientali e gli altri soggetti individuati dall'autorità competente. Gli enti gestori delle aree protette possono altresì realizzare, anche di concerto con gli organismi rappresentativi degli imprenditori ittici, iniziative di comunicazione pubblica e di educazione ambientale per la promozione delle campagne di cui al presente articolo.

4. Ai rifiuti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 2.

#### Art. 4.

*(Promozione dell'economia circolare)*

1. Al fine di promuovere il riciclaggio della plastica e di altri materiali non compatibili con l'ecosistema marino e delle acque interne, nel rispetto dei criteri di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della transizione ecologica stabilisce i criteri e le modalità con cui i rifiuti accidentalmente pescati e i rifiuti volontariamente raccolti cessano di essere qualificati come rifiuti, ai sensi dell'articolo 184-ter del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.

#### Art. 5.

*(Norme in materia di gestione delle biomasse vegetali spiaggiate)*

1. Le biomasse vegetali, derivanti da piante marine o alghe, depositate naturalmente sul lido del mare e sull'arenile possono essere gestite con le modalità di cui al presente articolo. Fatta salva la possibilità del mantenimento in loco o del trasporto a impianti di gestione dei rifiuti, la reimmissione nell'ambiente naturale, anche mediante il riaffondamento in mare o il trasferimento nell'area retrodunale o in altre zone comunque appartenenti alla stessa unità fisiografica, è effettuata previa vagliatura finalizzata alla separazione della sabbia dal materiale organico nonché alla rimozione dei rifiuti frammisti di origine antropica, anche al fine dell'eventuale recupero della sabbia da destinare al ripascimento dell'arenile. In caso di riaffondamento in mare, tale operazione è effettuata, in via sperimentale, in siti ritenuti idonei dall'autorità competente.

2. Gli accumuli antropici, costituiti da biomasse vegetali di origine marina com-

pletamente mineralizzata, sabbia e altro materiale inerte frammisto a materiale di origine antropica, prodotti dallo spostamento e dal successivo accumulo in determinate aree, possono essere recuperati previa vagliatura di cui al comma 1. Tale possibilità è valutata e autorizzata, caso per caso, dall'autorità competente, la quale verifica se sussistono le condizioni per l'esclusione del materiale sabbioso dalla disciplina dei rifiuti ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o se esso sia riutilizzabile nell'ambito delle operazioni di recupero dei rifiuti urbani mediante il trattamento di cui al codice R10 dell'allegato C alla parte quarta del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 ovvero qualificabile come sottoprodotto ai sensi dell'articolo 184-bis del medesimo decreto legislativo. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Fatto salvo quanto previsto dai commi 1 e 2, ai prodotti costituiti di materia vegetale di provenienza agricola o forestale, depositata naturalmente sulle sponde di laghi e fiumi e sulla battigia del mare, derivanti dalle operazioni di gestione di cui all'articolo 183, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, finalizzate alla separazione dei rifiuti frammisti di origine antropica, si applica l'articolo 185, comma 1, lettera f), del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano competenti per territorio individuano criteri e modalità per la raccolta, la gestione e il riutilizzo dei prodotti di cui al periodo precedente, tenendo conto delle norme tecniche qualora adottate dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale nell'ambito del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 28 giugno 2016, n. 132.

#### Art. 6.

*(Misure per la raccolta dei rifiuti galleggianti nei fiumi)*

1. Al fine di ridurre l'impatto dell'inquinamento marino derivante dai fiumi, le Autorità di bacino distrettuale introducono, nei propri atti di pianificazione, misure sperimentali nei corsi d'acqua dirette alla cattura dei rifiuti galleggianti, compatibili con le esigenze idrauliche e di tutela degli ecosistemi, alla cui attuazione si provvede anche mediante il programma di cui al comma 2. Identico.

2. In relazione alle misure di cui al comma 1, entro il 31 marzo 2022 il Ministero della transizione ecologica avvia un programma sperimentale triennale di recupero delle plastiche nei fiumi maggiormente interessati da tale forma di inquinamento, anche mediante la messa in opera di strumenti galleggianti. 3. Per le attività di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

#### Art. 7.

*(Attività di monitoraggio e controllo dell'ambiente marino)*

1. Le attività tecnico scientifiche funzionali alla protezione dell'ambiente marino che comportano l'immersione subacquea in mare al di fuori degli ambiti portuali, svolte da personale del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, o da soggetti terzi che realizzano attività subacquee di carattere tecnico-scientifico fina-

lizzate alla tutela, al monitoraggio o al controllo ambientale ai sensi di un'apposita convenzione o in virtù di finanziamenti ministeriali si conformano alle linee guida operative adottate con decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, acquisito il parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e sentito il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.

#### Art. 8.

##### *(Campagne di sensibilizzazione)*

1. Possono essere effettuate campagne di sensibilizzazione per il conseguimento delle finalità della presente legge, delle strategie per l'ambiente marino di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2017, e degli obiettivi contenuti nell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015.

2. Al fine di dare adeguata informazione ai pescatori e agli operatori del settore circa le modalità di conferimento dei rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti, sono previste adeguate forme di pubblicità e sensibilizzazione a cura delle Autorità di sistema portuale o a cura dei comuni territorialmente competenti nell'ambito della gestione dei rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche attraverso protocolli tecnici che assicurino la mappatura e la pubblicità delle aree adibite alla raccolta e la massima semplificazione per i pescatori e per gli operatori del settore. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

#### Art. 9.

##### *(Educazione ambientale nelle scuole per la salvaguardia dell'ambiente)*

1. Il Ministero dell'istruzione promuove, nelle scuole di ogni ordine e grado, la realizzazione di attività volte a rendere gli alunni consapevoli dell'importanza della conservazione dell'ambiente e, in particolare, del mare e delle acque interne, nonché delle corrette modalità di conferimento dei rifiuti, coordinando tali attività con le misure e le iniziative previste, con riferimento alle tematiche ambientali, nell'ambito della legge 20 agosto 2019, n. 92. Il Ministro dell'istruzione tiene conto delle attività previste dal presente articolo nella definizione delle linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica di cui all'articolo 3, comma 1, della citata legge n. 92 del 2019. Nelle scuole sono inoltre promosse le corrette pratiche di conferimento dei rifiuti e sul recupero e riuso dei beni e dei prodotti a fine ciclo, anche con riferimento alla riduzione dell'utilizzo della plastica, e sui sistemi di riutilizzo disponibili.

#### Art. 10.

##### *(Modifica all'articolo 52 del codice di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171)*

1. All'articolo 52, comma 3, del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , anche in riferimento alle misure per prevenire e contrastare l'abbandono dei rifiuti in mare ».

#### Art. 11.

##### *(Materiali di ridotto impatto ambientale. Riconoscimento ambientale)*

1. Agli imprenditori ittici che, nell'esercizio delle proprie attività, utilizzano materiali di ridotto impatto ambientale, partecipano a campagne di pulizia o conferiscono i rifiuti accidentalmente pescati è attribuito un riconoscimento ambientale attestante l'impegno per il rispetto dell'am-

biente e la sostenibilità dell'attività di pesca da essi svolta.

2. Con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, disciplina le procedure, le modalità e le condizioni per l'attribuzione del riconoscimento di cui al comma 1 del presente articolo, anche ai fini dei programmi di etichettatura ecologica di cui all'articolo 18, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4.

3. È altresì prevista per i comuni la possibilità di realizzare un sistema incentivante per il rispetto dell'ambiente volto ad attribuire un riconoscimento ai possessori di imbarcazione, non esercenti attività professionale, che recuperano e conferiscono a terra i rifiuti in plastica accidentalmente pescati o volontariamente raccolti.

#### Art. 12.

*(Criteri generali per la disciplina degli impianti di desalinizzazione)*

1. Al fine di tutelare l'ambiente marino e costiero, tutti gli impianti di desalinizzazione sono sottoposti a preventiva valutazione di impatto ambientale, di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Nell'allegato II alla parte seconda del citato decreto legislativo, dopo il punto 17-bis) è inserito il seguente: « 17-ter) Impianti di desalinizzazione ».

2. Gli scarichi degli impianti di desalinizzazione di cui al comma 1 sono autorizzati in conformità alla disciplina degli scarichi di cui alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della transizione ecologica sono definiti, per gli scarichi di tali impianti, criteri specifici ad integrazione di quanto riportato nell'allegato 5 alla parte terza del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.

3. Gli impianti di desalinizzazione destinati alla produzione di acqua per il consumo umano sono ammissibili:

a) in situazioni di comprovata carenza idrica e in mancanza di fonti idricopotabili alternative economicamente sostenibili;

b) qualora sia dimostrato che siano stati effettuati gli opportuni interventi per ridurre significativamente le perdite della rete degli acquedotti e per la razionalizzazione dell'uso della risorsa idrica prevista dalla pianificazione di settore;

c) nei casi in cui gli impianti siano previsti nei piani di settore in materia di acque e in particolare nel piano d'ambito anche sulla base di un'analisi costi benefici.

4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro della salute, sono definiti criteri di indirizzo nazionali sull'analisi dei rischi ambientali e sanitari correlati agli impianti di desalinizzazione nonché le soglie di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui al comma 1.

5. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente articolo gli impianti di desalinizzazione installati a bordo delle navi, come definite all'articolo 136 del codice della navigazione.

#### Art. 13.

*(Termine per l'emanazione del decreto previsto dall'articolo 111 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)*

1. Il decreto previsto dall'articolo 111 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 14.

*(Tavolo interministeriale di consultazione permanente)*

1. Al fine di coordinare l'azione di contrasto dell'inquinamento marino, anche do-

vuto alle plastiche, di ottimizzare l'azione dei pescatori per le finalità della presente legge e di monitorare l'andamento del recupero dei rifiuti conseguente all'attuazione della presente legge, garantendo la diffusione dei dati e dei contributi, è istituito, presso il Ministero della transizione ecologica, il Tavolo interministeriale di consultazione permanente, di seguito denominato « Tavolo interministeriale ».

2. Il Tavolo interministeriale, che si riunisce almeno due volte l'anno, è presieduto dal Ministro della transizione ecologica o, in caso di assenza o impedimento del medesimo, da un suo delegato, ed è composto da:

a) tre rappresentanti del Ministero della transizione ecologica;

b) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

c) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;

d) cinque rappresentanti del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di cui due rappresentanti dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);

e) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);

f) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

g) due rappresentanti del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

h) cinque rappresentanti degli enti gestori delle aree marine protette;

i) tre rappresentanti delle regioni;

l) tre rappresentanti delle cooperative di pesca, due rappresentanti delle imprese di pesca e due rappresentanti delle imprese di acquacoltura;

m) un rappresentante della Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale.

3. Può essere invitato a partecipare alle riunioni del Tavolo interministeriale, con funzione consultiva, ogni altro soggetto ritenuto utile alla completa rappresentazione degli interessi coinvolti e delle questioni trattate.

4. Ai componenti del Tavolo interministeriale non sono corrisposti compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### Art. 15.

*(Relazione alle Camere)*

1. Il Ministro della transizione ecologica trasmette alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sull'attuazione della presente legge.

#### Art. 16.

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.